

IL DIRETTORE GENERALE

Prot. n. 104905

Torino, li 27 novembre 2019

Inviata via PEC

segretariato.generale@pec.minambiente.it

dgrups@postacert.sanita.it

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Segretariato generale
Divisione I – Supporto, affari generali e
coordinamento strategico

MINISTERO DELLA SALUTE
Direzione Generale delle Professioni Sanitarie
e delle Risorse Umane del SSN
Ufficio V – Disciplina delle professioni sanitarie

OGGETTO: Personale dipendente delle Agenzie regionali per la protezione ambientale e obbligo di iscrizione agli Ordini Professionali.

Come noto la legge n. 3/2018 all'art. 4 *“Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie”* prevede, con la modifica dei capi I, II e III del D.Lgs. CPS 233/1946, a una sostanziale modifica della disciplina prevista per il funzionamento e l'ambito di operatività degli ordini delle professioni sanitarie.

Tra gli elementi innovativi della novella legislativa, di particolare rilevanza vi è l'inserimento tra gli ordini delle professioni sanitarie dei seguenti ordini: ordine dei chimici, ordine dei biologi, ordine dei fisici e di quest'ultimo la novità non si limita alla inclusione tra gli ordini delle professioni sanitarie, ma viene introdotta *ex novo* la professione di fisico tra le professioni regolamentate. Inoltre, l'art. 5 del D.Lgs. CPS 233/1946, come modificato dall'art. 4 della legge 3/2018 dispone che *“Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo”*. In attuazione di quest'ultima disposizione il D.M. 23/03/2018 del Ministero della Salute, *“Ordinamento della professione di Chimico e fisico”* prevede all'art. 3 l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo per l'esercizio della professione di chimico o fisico, *“in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale”*

ARPA Piemonte

Codice Fiscale - Partita IVA 07176380017

DIREZIONE GENERALE

Via Pio VII, 9 – 10135 Torino – Tel. 01119681120

Indirizzo PEC: protocollo@pec.arpa.piemonte.it

Il mutato quadro normativo suscita forti dubbi interpretativi e incertezze applicative, rilevate tra l'altro anche dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nella nota del 20/02/2019 (che si allega), in merito all'interpello sull'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo dei chimici e dei fisici.

Richiamati i pareri resi dal CUN (Consiglio Universitario Nazionale) e dal ConPER (Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca), il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca ritiene che non sussista l'obbligatorietà dell'iscrizione dei professori e ricercatori universitari e dei ricercatori e tecnologi degli Enti Pubblici di Ricerca nello svolgimento dell'attività didattica e di ricerca (cioè nella loro attività istituzionale), ma anche nello svolgimento di attività di consulenza e *“di ogni altra attività intellettuale che non abbia carattere professionale riconducibile agli ambiti di competenza dei relativi ordini o collegi”*.

Sempre il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca nella nota richiamata afferma: *“Si ritiene altresì che gli ambiti di attività professionale di competenza delle professioni sanitarie introdotte all'articolo 4 del L. 3/2018 con i relativi obblighi di iscrizione debbano essere definiti con esplicito riferimento a profili di interesse sanitario”*.

Arpa Piemonte ritiene quest'ultima affermazione assolutamente in linea con le modifiche introdotte dalla legge 3/2018. La legge 3/2018 è inserita chiaramente in un contesto di carattere sanitario a iniziare dalla sua stessa rubrica *“Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute”*. Ma anche da una lettura più di dettaglio si rileva come la nuova disciplina si applichi esclusivamente all'ambito sanitario: all'art. 1 del D.Lgs. CPS 233/1946, come modificato dalla legge 3/2018, al comma 3, nell'elencare i compiti degli Ordini si prevede al punto c) che gli stessi ordini *“promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva”*

Considerato il carattere sanitario della disciplina introdotta dalla legge 3/2018 e verificata la finalità di tutela della salute dei nuovi ordini costituiti è opportuno richiamare i diversi fini istituzionali a cui è chiamata Arpa Piemonte e le Agenzie di Protezione ambientale in generale.

A seguito del referendum dell'aprile 1993 è stata abrogata quella parte della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, che attribuiva la gestione delle attività tecniche, di controllo e di prevenzione dell'inquinamento al Servizio Sanitario Nazionale. Il referendum ha sancito la volontà di attribuire alla prevenzione ambientale una propria autonomia e oggettiva consistenza, non più subordinata

ARPA Piemonte

alla salvaguardia della salute e quindi indistintamente inclusa nelle attribuzioni del Servizio Sanitario Nazionale. La legge 61/1994 istitutiva delle agenzie regionali di protezione ambientale all'art. 01 elenca le attività tecnico scientifiche connesse alle funzioni di protezione ambientale e dal 2016, con l'istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (legge 132/2016), sono stati così specificati gli obiettivi di protezione ambientale: *Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio «chi inquina paga»* (art. 1 comma 2 legge 132/2016). All'art. 3 della legge 132/2016 sono poi elencate le funzioni a sostegno degli obiettivi appena citati: funzioni di monitoraggio, di controllo, di ricerca, di sviluppo della conoscenza, di diffusione dei dati e di supporto tecnico scientifico alle altre amministrazioni.

La separazione tra competenze di tipo sanitario, rimaste in capo al Servizio Sanitario Nazionale, e competenze in materia ambientale, attribuite alle Agenzie di protezione ambientale, è evidente in tutte le casistiche di intervento delle Arpa in ambiti che prevedono anche la tutela della salute umana o animale (si pensi, tra gli altri, al procedimento di valutazione delle coperture in cemento amianto, nel quale Arpa e ASL sono entrambe coinvolte, ciascuna per gli accertamenti di propria competenza - tutela dell'ambiente da una parte e tutela della salute pubblica dall'altra).

Nel perseguimento degli obiettivi e nello svolgimento delle funzioni specificate dalla legge 132/2016, i dipendenti di Arpa Piemonte non incorrono pertanto in alcun obbligo di iscrizione agli Ordini. Tale obbligo sussisterà nel caso in cui il dipendente svolga un'ulteriore attività di tipo libero professionale, sempre che la stessa sia autorizzata e nei limiti prescritti dalla normativa vigente per il pubblico impiego. In conclusione e per quanto sopra indicato Arpa Piemonte, anche sulla scorta delle considerazioni del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca sopra richiamate, ritiene che della novella legislativa introdotta dalla legge 3/2018 debba essere effettuata una interpretazione non estensiva, in modo che le professionalità inserite nelle professioni sanitarie richiedano l'obbligatorietà dell'iscrizione agli Ordini esclusivamente per i profili di interesse sanitario che possono caratterizzare in concreto il loro esercizio.

In attesa di cortese cenno di riscontro e comunicando che questa Agenzia si atterrà fino a diversa indicazione alla linea già sopra indicata, si porgono distinti saluti.

Ing. Angelo Robotto
(firmato digitalmente)